

**Imprenditore “debole” o mercato “debole”?**  
**(reti di imprese e obblighi di protezione)**

*di Oreste De Cicco*

**SOMMARIO:** 1. Brevi considerazioni sulla – dubbia – configurabilità della categoria del terzo contratto – 2. Il divieto di abuso di dipendenza economica: *ratio* e limiti di applicazione – 3. Imprenditore debole vs. mercato debole – 4. Le reti di imprese: reti contrattuali e contratto plurilaterale di rete – 5. La protezione dei contraenti deboli nella rete: spunti ricostruttivi.

1. La scelta del legislatore di assecondare, e per molti versi agevolare, gli accordi di collaborazione tra imprenditori, a partire dai consorzi fino alle reti contrattuali o al più recente contratto plurilaterale di rete, induce a riflettere sulla qualificazione dei rapporti che in tal modo si creano tra quanti vi prendono parte. E, in particolare, sull'eventualità che, anche in fattispecie negoziali nelle quali i contraenti rivestono tutti il medesimo *status*, possano realizzarsi situazioni di prevaricazione.

E' noto come nella dottrina più recente capiti sovente di leggere di “imprenditore debole”, specie nell'ambito della costruzione del cd. “terzo contratto” (Pardolesi, E. Minervini, e molti altri): nozioni queste, fortemente collegate, dal momento che la necessità di configurare un'autonoma “categoria” contrattuale si colloca in un lavoro di ricerca il cui tratto distintivo risiede nella partecipazione ad un fenomeno negoziale di soggetti in posizione diseguale e tuttavia non ascrivibile ad altre ipotesi già ben delineate nell'ordinamento. Si costruisce, pertanto, una categoria contrattuale nuova, alla quale è affidata una specifica disciplina, e si conclude perché ogni fattispecie negoziale ascrivibile a tale categoria sia, in concreto, regolata da quella disciplina. Il terzo

contratto diviene così il luogo di emersione della debolezza dell'imprenditore, e, dunque, la sede naturale per provvedere alla sua protezione.

La delimitazione concettuale di tali categorie ha suscitato talune perplessità: nelle righe che seguono si tenterà di porre in luce i motivi di tale diffidenza; peraltro, ai limitati fini di quanto occorre per il discorso successivo, e senza alcuna pretesa di intervenire *funditus* su di un così complesso dibattito.

Innanzitutto, e proprio in linea di principio, discutere di imprenditore nei medesimi termini utilizzati per una ben diversa figura, e cioè quella del consumatore, oltre a contraddire l'insegnamento della Corte costituzionale - che nella decisione n. 469 del 22 novembre 2002 ha escluso tale parificazione -, richiede l'accettazione della ricorrenza di un profilo comune alle due ipotesi, ovverossia che in entrambe si ha a che fare con soggetti *ontologicamente* deboli. Il che, se è senz'altro corretto nei riguardi del consumatore che contratta con un professionista - anche solo per definizione più accorto e commercialmente dotato -, non lo è per l'imprenditore, la cui posizione in tesi non presenta margini di debolezza. Almeno, non in modo costante e aprioristico tale da giustificare la formazione di una disciplina diffusamente applicabile quale è quella, proseguendo nel paragone fatto, del contratto del consumatore, confluita oggi nel relativo codice del consumo. La debolezza dell'imprenditore è cioè, "occasionale", e non "strutturale".

A dover poi essere diversamente intesa, se verificata nei riguardi del consumatore piuttosto che dell'imprenditore, è la stessa nozione di debolezza. Per il consumatore, difatti, questa si concreta più che altro nella impossibilità di partecipare alla redazione del modello contrattuale, cui finisce meramente per aderire, nonché nel non avere un bagaglio di nozioni tecniche e di informazioni specifiche che gli consenta di giungere alla sottoscrizione degli obblighi contrattuali in modo pienamente

consapevole. Quanto all'imprenditore, invece, più che tali circostanze, che in concreto possono anche non ricorrere, e, anzi, il più delle volte non ricorrono – e che, pur dove sussistenti, non dovrebbero di per sé meritare attenzione da parte del legislatore o del giudice -, conta il fatto di trovarsi nella condizione di non poter scegliere, di non poter cioè rivolgersi altrove per ottenere i servizi che gli consentono la medesima partecipazione al mercato: tanto che la stessa dottrina che sostiene, anche contestando le conclusioni della Corte costituzionale, la rilevanza ontologica dell'impresa "debole" ne pone in luce il mero profilo economico (Sirena, Calvo).

A parte tali affermazioni, per così dire, di principio, vi sono poi ulteriori considerazioni che meritano un cenno apposito ancorate al dato normativo; o meglio, alle fonti normative tradizionalmente richiamate a dimostrazione dell'intento del legislatore di delineare, come per il consumatore, anche per l'imprenditore, una disciplina di protezione.

2. Le norme che a tali fini sono parse rilevanti, invocate come si diceva da quanti aderiscono alla costruzione della categoria del terzo contratto, sono in particolare l'art. 9 della legge n. 192 del 9 ottobre 1998, il d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 in tema di ritardi nei pagamenti, la disciplina dell'affiliazione commerciale dettata dalla legge 6 maggio 2004 n. 129. Tra queste, sia per ragione di sintesi, sia, e soprattutto, perché pare sia quella intorno alla quale si è maggiormente concentrato il dibattito dottrinale inerente il discorso in parola, si concentrerà l'attenzione sulla prima disposizione, dettata in tema di contratto di subfornitura.

La previsione in esame, è noto, delinea il caso dell'abuso di dipendenza economica. Ai sensi di tale disposizione, come ognuno sa, "è vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa

cliente o fornitrice”. Si precisa che si considera tale "la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi” e che “la dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti”. Dopo aver infine, in via peraltro meramente esemplificativa, ammonito su alcune situazioni nelle quali l'abuso può realizzarsi (rifiuto di vendere o di comprare, imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto), il legislatore introduce la sanzione della nullità del patto “attraverso il quale si realizzi l'abuso”.

E' evidentemente ben conosciuto l'ampio dibattito che si è sviluppato sulla possibilità di consentire un'applicazione più ampia di tale norma, tale cioè che superi i confini della subfornitura, fino a “coprire” ogni contratto nel quale, in concreto, ricorrano i presupposti utili al realizzarsi di una condizione di abuso di dipendenza economica. Senza soffermarsi diffusamente sulle ragioni dell'affermata estensione, si deve tuttavia dire che tale considerazione è innanzitutto scaturita dalla circostanza che a tale norma si era inizialmente pensato non già come disposizione di settore, ma come integrazione alla disciplina antitrust, destinata quindi a prevedere due ipotesi di abuso: di posizione dominante e di dipendenza economica. Il fatto poi che in sede di stesura definitiva la norma sia confluita nella disciplina della subfornitura non ne avrebbe, secondo i fautori di tale ampia interpretazione, lesa il carattere generale, consentendone pertanto l'applicazione anche oltre gli apparenti limiti. D'altro canto, avendo riguardo l'art. 9 ai soli presupposti dell'eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi e dell'assenza di alternative soddisfacenti sul mercato, non può certo escludersi che essi possano ricorrere anche al di là della fattispecie di riferimento.

Se è però esatto affermare che i presupposti fattuali delineati dall'art. 9 non emergono esclusivamente nell'evenienza del contratto di subfornitura, è però altrettanto innegabile che a quest'affermazione la dottrina e la giurisprudenza fanno seguire risposte talvolta divergenti. Alla sostanziale consistenza di vedute che si registra in letteratura, dove si invoca ripetutamente la diffusa applicazione del menzionato art. 9, si contrappongono gli interventi della giurisprudenza, che - in verità il più delle volte senza neppure entrare nel merito dell'eventualità di tale applicazione analogica - invoca l'applicabilità del divieto di abuso del diritto quale parametro utile alla riconduzione del contratto a canoni di ragionevolezza. Concetto ribadito da ultimo, e proprio in un caso nel quale era in discussione (tra l'altro) l'applicabilità dell'art. 9 qui in esame, dalla S.C., a sezioni unite, che si è espressa nei sensi che pare utile richiamare: "l'abuso di un diritto, inteso come esercizio dello stesso senza rispettare la buona fede e la correttezza, ma generando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, espon(e) l'abusante all'inefficacia dell'atto ed al risarcimento del danno, ma rimanendo pur sempre la controversia nell'ambito della materia contrattuale, attenendo al momento funzionale del contratto, sia pure espletato in maniera illegittima" (così Cass. (ord.), 25 novembre 2011, n. 24906, che richiama sul punto specifico anche Cass. 18 settembre 2009, n. 20106).

Si preferisce così, interpretando l'abuso del diritto come esercizio abusivo di un potere legittimamente conferito, richiamare clausole generali quali l'obbligo di buona fede, di correttezza, del necessario equilibrio sinallagmatico. Dal canto suo, la giurisprudenza di merito rimane piuttosto restia a dare applicazione analogica a normative di settore quale, per l'appunto, quella inerente l'abuso di dipendenza economica (v., ad es., Trib. Roma, 18 febbraio 2010 e 24 settembre 2009), avallando così un'interpretazione restrittiva dell'art. 9 che pure ha

il pregio di apparire di maggiore coerenza rispetto a quanto emerso nel corso dell'*iter* formativo di questa stessa norma, laddove l'Autorità garante della concorrenza e del mercato rilevò la sostanziale estraneità del divieto alla disciplina anticoncorrenziale, riconducendo lo stesso entro margini strettamente privatistici.

3. In verità, piuttosto che fare ricorso a clausole generali quali l'abuso del diritto - che danno adito a problematiche ricostruttive enormi e che sono da più parti fortemente contestate non soltanto in quanto aprirebbero a margini di eccessiva discrezionalità ma anche per la loro stessa configurazione concreta -, pare invece effettivamente preferibile assecondare l'opinione che milita per un'estensione dei limiti applicativi della norma dettata in tema di subfornitura, anche alla luce di qualche spiraglio in più che si coglie proprio nella giurisprudenza di legittimità, specie laddove si parificano le ipotesi di "abuso di potere contrattuale" a quelle più specificamente di "dipendenza economica", come è avvenuto nella già menzionata sella Suprema Corte n. 20106 del 2009, che non ha mancato di rappresentare come in tale ipotesi "la verifica giudiziale del carattere abusivo o meno del recesso può prescindere dal dolo e dalla specifica intenzione di nuocere". D'altro canto, si tratta di una posizione avallata anche dal riferimento, quali destinatari del divieto di abuso di dipendenza economica, a "clienti e fornitori", senza ulteriori specificazioni.

Casomai, nel medesimo intento di non estendere eccessivamente i confini del divieto, pare opportuna un'ulteriore considerazione. Laddove si guardi ai contratti tra imprenditori, ogni riflessione deve contemperarsi tanto con il regime di concorrenza, che osta ad ogni intervento esterno che ad esso si contrapponga, quanto con la ricorrenza, sostanzialmente costante, di un intento di prosecuzione di un vantaggio proprio di ogni attività di impresa. Ciò significa che in linea di principio, oltre a non

doversi ravvisare abuso laddove il disequilibrio trovi origine nel regolamento negoziale di per sè considerato, frutto di quell'interesse sostanzialmente egoistico che sottende ad un'attività di investimento – e ben diversamente da quanto accade per il già menzionato contratto del consumatore, nel quale la posizione di quest'ultimo è tutelata in quanto tale, proteggendosi cioè la persona in ragione di un fondamentale dovere di solidarietà -, la normativa in tema di impresa trova fondamento non già nell'intento di tutelare il soggetto, indipendentemente dal contesto in cui esso opera, ma, esattamente all'opposto, nella volontà di tutelare il mercato. Si dovrebbe così intendere l'abuso verso il singolo imprenditore più che per il pregiudizio che questo riceve, per l'effetto distorsivo che, tramite ciò, subisce, per così dire, il mercato stesso.

In altre parole, così come si guarda agli accordi tra imprenditori quali auspicabili strumenti di crescita, allo stesso modo si guarda alla patologia di quegli accordi per l'effetto deflattivo che essa ha sullo sviluppo. In tal senso milita non solo l'origine comunitaria delle norme ora considerate, frutto cioè di una regolamentazione che fa della salvaguardia dei meccanismi del mercato il suo punto nodale, ma soprattutto le stesse parole del legislatore, il quale nel tempo – vieppiù di recente, in ragione della crisi finanziaria oramai diffusa – ha mostrato di fare propria la considerazione dei rapporti di impresa non – solo - come accordi di collaborazione, ma come strumenti di crescita. Considerazione che può essere svolta tanto per la subfornitura, quanto, per fare altri esempi, per la disciplina dei distretti industriali, dei network di imprese, dei consorzi, in particolare dopo che con la riforma del 1976 questi hanno perso il carattere necessario di intesa anticoncorrenziale, delle associazioni temporanee di imprese, fino ad arrivare, se si vuole, alle associazioni in partecipazione.

Se ciò è esatto, sembra allora doversi dire che anche l'eventualità della diffusa applicazione del divieto di abuso di dipendenza economica

deve rileggersi in tale prospettiva: e che, pertanto, non ogni abuso è sanzionato, bensì solo quelle condotte che abbiano l'effetto di inficiare il corretto andamento del mercato, ovviamente in una prospettiva "micro". D'altra parte, è lo stesso legislatore a prospettare il caso in cui questa prospettiva "micro" sia travalicata, prevedendo che l'abuso di dipendenza economica possa sostanziare ad un tempo anche un vero e proprio illecito antitrust, come il co. 3-bis dell'art. 9 qui richiamato stabilisce, non soltanto precisando che resta ferma "l'eventuale applicazione dell'art. 3 della l. 10 ottobre 1990, n. 287", ma statuendo altresì il potere dell'Autorità garante, la quale ravvisi una rilevanza del primo evento in ambito antitrust, di procedere alle relative diffide e sanzioni

Concludendo, quindi, ed anche alla stregua del disposto normativo, potrebbe sembrare persino più corretto dibattere non già di imprenditore debole, e di disciplina posta a sua tutela, addirittura configurando all'uopo un "terzo" contratto, ma di mercato debole, e di rimedi volti al suo riequilibrio, pur sempre parametrati, come è evidente, alla gravità ed alla rilevanza del *vulnus* inferto al sistema.

4. Si è partiti dalla considerazione della necessità di reperire strumenti giuridici che consentano di rimediare a situazioni di prevaricazione che possono verificarsi nei contratti di collaborazione imprenditoriale, e proprio in ragione della *ratio* sottesa alla classificazione di tali fattispecie si è giunti a fornire di quei rimedi un'interpretazione – si crede, maggiormente - sistematica. Una volta tuttavia che ci si è espressi in favore dell'interpretazione estensiva del divieto di abuso di dipendenza economica, in linea peraltro con numerosa dottrina, è ora interessante verificare se, e in quali termini, di tale conclusione possa farsi concreta applicazione nei riguardi di una fattispecie, il contratto di rete, tra i più recenti accordi di collaborazione tra imprese recepiti dall'ordinamento. E' a tale modello negoziale, difatti,



che il legislatore sembra aver più di recente affidato speranze di incremento della competitività delle imprese, ed è in esso, o meglio nella sua auspicata diffusione, che sembrano al contempo potersi sviluppare nuove ipotesi di abuso.

Si tratta, come ognuno sa, della disciplina introdotta tra il 2009 e il 2010 nella categoria dei contratti di impresa, relativa ad una fattispecie apparentemente originale – in realtà per molti versi assimilabile al consorzio - dedicata all'ipotesi in cui più imprenditori, intendendo “accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”, si obblighino “sulla base di un programma comune di rete a collaborare in forme e in ambiti predeterminati, attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale tecnica o tecnologica, ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa”.

Evidentemente, la nozione di rete non può farsi risalire al 2009, come ampia dottrina che si è occupata dell'argomento ha già provveduto a porre in evidenza. Riprendendo le conclusioni di maggior rilievo, può senz'altro condividersi che questa nozione è ben anteriore, rinvenendo probabilmente la sua origine in un substrato economico, prima ancora che giuridico, diretta conseguenza della stessa partecipazione di una pluralità di soggetti al mercato, e della necessità, specie laddove si tratti di piccole e medie imprese, di resistere alle sue contingenze. E' in tale prospettiva, difatti, che il termine rete è da tempo utilizzato per indicare unitariamente il coacervo di rapporti che si realizza tra più imprese che mirino a coordinare le proprie attività, per lo più al fine di ottenere un risultato patrimoniale migliore di quello che sarebbe loro possibile conseguire singolarmente; e, quindi, quale espressione di un collegamento che non si pone tra i soggetti, quanto tra le loro condotte.

Intesa in tali sensi, dunque, la nozione di rete nasce ben prima della sua considerazione normativa, perché si forma per fotografare e cristallizzare una fattispecie pratica: il caso di più imprese che si aggregano senza che tra esse si ponga – necessariamente - un rapporto gerarchico, o, ragionando in termini di parità, senza che tra esse si crei un collegamento che dia luogo ad una piena interdipendenza. Queste imprese danno così vita ad un intreccio di modelli di cooperazione diversi: da quelli meno agili, a quelli più snelli che non costringono i partecipanti in strutture rigide e marcatamente vincolanti. In tale ottica, dunque, la rete è il *perimetro* nei cui confini trovano sede i singoli accordi di collaborazione che, concretamente, possono dar luogo all'incremento del profitto o, in termini più generali, ad una migliore organizzazione dell'attività. Un perimetro nell'ambito del quale può farsi rientrare un ben ampio novero di rapporti: di tutte quelle fattispecie, cioè, in cui l'imprenditore non organizza la sua attività individualmente, ma, in misura più o meno incisiva, ne condivide l'esercizio con altri imprenditori.

Non per tali considerazioni deve tuttavia negarsi al più recente intervento avutosi con il d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito poi nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, una valenza di novità. Può infatti ritenersi che con tale previsione si sia disciplinato il contratto “plurilaterale” di rete, che va perciò ad affiancarsi alle preesistenti reti contrattuali frutto dell'intreccio di rapporti per lo più “bilaterali”. Vi sono pertanto due differenti modelli di rete: quella che si realizza attraverso molteplici rapporti bilaterali, sebbene tutti ascrivibili ad un comune intento e quella che si realizza per il tramite di un unico e vero e proprio contratto plurilaterale, dando così origine ad un'entità che ha certamente più consistenti margini di autonomia. In riferimento a quest'ultima, in particolare, si è sviluppato il dibattito tra quanti hanno individuato in essa una fattispecie dal mero rilievo pubblicistico – e in funzione del

riconoscimento di agevolazioni, per lo più fiscali -, e quanti, assegnando a questa un rilievo anche privatistico, hanno poi discusso circa la sua natura originale o meno, costruendo altresì la categoria della trans tipicità, sulla quale tuttavia non è ora possibile soffermarsi. Quanto poi al rapporto tra le due figure può dirsi che il contratto plurilaterale è uno dei possibili accordi di cui si compone la rete contrattuale: se quest'ultima è il *genus*, il primo è, dunque, è una specie di quel genere.

5. Orbene, gli interrogativi che, in relazione al ragionamento in parola, emergono, e che difatti sono stati prontamente sollevati (Maugeri), sono molteplici: è innanzitutto il caso di chiedersi se il divieto di abuso di dipendenza economica possa trovare spazio in riferimento alla prima ipotesi, dovendosi a questo punto indagare se i presupposti per la ricorrenza dell'abuso mutino in ragione della conformazione "reticolare" dell'aggregazione; in particolare chiedendosi se tale rimedio abbia margini di efficacia anche laddove - essendo la rete costruita su una molteplicità di contratti che tuttavia mantengono una propria autonomia - l'abuso si realizzi tra imprese che non siano legate da un vincolo negoziale diretto. Con riferimento poi più specifico al contratto plurilaterale di rete sembra interessante verificare se la codificazione di un interesse di rete funzionale al regolamento negoziale, che si affianca a quelli propri dei soggetti che vi prendono parte, induca a rivedere i presupposti di repressione dell'abuso, fino a chiedersi se la ricorrenza di un beneficio conseguente alla partecipazione alla rete possa, come notoriamente accade per il caso dei gruppi di società, in qualche misura compensare il pregiudizio singolarmente patito.

Ora, quanto al primo quesito, va ribadito che non solo la struttura reticolare non inibisce l'abuso, ma che in certo qual modo lo agevola, in specie nella misura in cui più è articolata la rete, minore è la possibilità per l'impresa che patisce l'abuso di sfuggire ad esso ricorrendo a valide

alternative. Quanto poi alla possibilità di tenere conto nella valutazione dell'abuso, e della sua ricorrenza, degli eventuali vantaggi che l'impresa ha per altro verso ottenuto, anche in questo caso non pare vi siano particolari difficoltà a dare risposta positiva. Non fosse altro perché a ciò può giungersi anche solo limitandosi alla lettera dell'art. 9 della legge 192 del 1998, laddove si parla, come si riferiva supra, di squilibrio tra diritti ed obblighi. Il che, con particolare riguardo al caso della imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, non par dubbio che consenta di tenere conto dei benefici derivanti dalla partecipazione alla rete: al pari peraltro di quanto disposto dalla disciplina in tema di direzione e coordinamento di società dalla quale potrebbe trarsi anche ai fini ora in esame – oltre quanto più specificamente si dirà *infra*, tra breve, su di una sua possibile rilevanza diretta - insegnamento. Concludendo perciò per l'assenza di abuso laddove il pregiudizio ad esso seguito sia eliso – argomentando sulla scorta di quanto, in pur diversa fattispecie, ma pur sempre di “abuso”, disposto dal legislatore con l'art. 2497 c.c. - “alla luce del risultato complessivo dell'attività ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette”.

Queste considerazioni trovano vieppiù conferma in riferimento al contratto plurilaterale di rete. Tale modello presenta aspetti di sicura eccentricità, in particolare per quanto concerne il suo profilo causale. Sembra infatti, che nella sua definizione si sia inteso assurgere ad elementi funzionali del contratto tanto quelli che tradizionalmente sono considerati suoi motivi – il che tuttavia non stupisce laddove si ragioni della causa in termini di funzione economico-individuale -, quanto - e qui la particolarità si coglie certamente con maggiore evidenza - la concreta realizzazione dello scopo del contratto, disponendo che nel regolamento negoziale siano previsti strumenti utili alla dimostrazione dell'effettivo miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato

delle imprese che prendono parte all'accordo. Orbene, la funzionalizzazione del fine dell'aggregazione, come l'obbligo di determinazione di un programma di rete, non possono non incidere sulla configurabilità della fattispecie di abuso. E, difatti, una recente dottrina (P. Zanelli) si è spinta a configurare la rete d'impresa, nella quale vi sia un preciso vincolo di collaborazione per uno specifico scopo, alla stregua di un vero e proprio gruppo di società: prospettazione, questa, meritevole di ampia considerazione, pur nella sua peculiarità. Anche perché tiene conto che anche al di fuori dell'ambito dei contratti di rete, vi sono situazioni in cui dall'abuso di dipendenza economica si può sconfinare sino all'esercizio di attività di direzione e coordinamento, per i vincoli contrattuali che legano in modo talmente forte l'una società all'altra (si pensi all'impresa monocliente) da rendere la prima di fatto tenuta a dare corso a tutte le direttive della seconda. Con la conseguenza che in tali evenienze ci si potrebbe spingere a prospettare piuttosto che l'estensione dell'art. 9 della legge n. 192 del 9 ottobre 1998, l'immediata efficacia degli artt. 2497 ss. c.c.

Apparentemente più complessa, invece, la sanzione dell'abuso di dipendenza economica nel caso in cui si verifichi tra imprese aderenti alla rete ma non direttamente legate da un vincolo negoziale. Anche in tal caso, tuttavia, se si è convenuto sul fatto che il divieto trova fondamento in principi, nazionali o comunitari che siano, e se è vero che tra i diversi rapporti di cui si compone la rete sia in ogni caso ravvisabile un collegamento, si crede possa appoggiarsi la soluzione positiva, favorevole cioè all'applicazione dell'art. 9; anche se, forse, in una prospettiva *de jure condendo*, al fine di sedare eventuali dubbi, tale profilo potrebbe essere oggetto di attenzione del legislatore. Resta ferma, anche allo stato, la possibilità di configurare una fattispecie di responsabilità aquiliana da cd. contatto sociale.

Uguali conclusioni si pongono, infine, in relazione al rapporto tra i soggetti aggregati e i terzi. Premesso che vi è ragione di ritenere che, sulla scorta di quanto da tempo acclarato con riguardo ai consorzi, l'operato di tutti i modelli di aggregazione imprenditoriale debba essere vagliato alla luce delle norme a presidio della libera e leale concorrenza, il pericolo è quello già segnalato dall'Autorità della Concorrenza e del mercato, che, nel condividere l'intento agevolativo del legislatore, ha però messo in guardia dal rischio che le intese raggiunte finiscano per assecondare condotte abusive, oltre che anticoncorrenziali. Ancora una volta, dunque, si tratta di contemperare l'esigenza di predisporre strumenti di incentivazione della competitività delle imprese a fronte della non meno evidente necessità di regolamentare il mercato, alla stregua delle profonde crisi che ne hanno definitivamente fatto tramontare il mito dell'autosufficienza.

### **Bibliografia essenziale**

A. BLANDINI, *Direzione unitaria e responsabilità nei gruppi*, Napoli, 2000; E. BRIGANTI, *La nuova legge sui contratti di rete tra le imprese: osservazioni e spunti*, in *Notariato*, 2010, p. 191 ss.; F. CAFAGGI, (a cura di), *Il contratto di rete. Commentario*, Il Mulino, 2009; ID., *Il contratto di rete nella prassi. Prime riflessioni*, in *I contratti*, 2011; ID., *Il nuovo contratto di rete, learning by doing*, in *I contratti*, 2010, p. 1143 ss.; R. CALVO, *Il concetto di consumatore, l'argomento naturalistico ed il sonno della ragione*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2003, p. 715 ss., ID., *La tutela del consumatore alla luce del principio di eguaglianza sostanziale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2004, p. 876 ss.; R. CASO - R. PARDOLESI, *La nuova disciplina di subfornitura (industriale): scampolo di fine millennio o prodromo di tempi migliori*, in *Riv. dir. priv.*, 1998, p. 712 ss.; G. COLANGELO, *L'ambito di applicazione dell'abuso di dipendenza economica: il caso Logista Italia*, in *Danno e resp.*, 2010, p. 1175 ss.; D. CORAPI, *Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessione*, in P.

Iamiceli (a cura di), *Le reti di imprese e i contratti di rete*, cit., p. 167 ss.; C. CREA, *Reti contrattuali e organizzazione dell'attività di impresa*, Napoli, 2008; V. CUFFARO, *Contratti di impresa e contratti tra imprese*, in *Corriere del merito*, (le rassegne), 2010, p. 5 ss.; M. D'AURIA, *Dal concetto di rete di imprese al contratto di rete*, in *Corriere del merito*, (le rassegne), 2010, p. 17 ss.; L. DELLI PRISCOLI, *La tutela del consumatore fra accertamento della non professionalità del suo agire, tutela della concorrenza e affidamento della controparte*, in *Contratto e impresa*, 2007, p. 1533 ss.; ID., *L'abuso di dipendenza economica nella nuova legge sulla subfornitura: rapporti con la disciplina delle clausole abusive e con la legge antitrust*, in *Giur. comm.*, 1998, p. 833 ss.; V. DONATIVI, *Le reti di imprese: natura giuridica e modelli di governance*, in *Le società*, 2011, p. 1429 ss.; A. GENTILI, *Una prospettiva analitica su reti di imprese e contratti di rete*, in *Obbligazioni e contratti*, 2010, p. 87 ss.; ID., *Una prospettiva analitica su reti di imprese e contratti di rete*, in *Obbligazioni e contratti*, 2010, p. 87 ss.; G. GITTI – G. VILLA (a cura di), *Il terzo contratto*, Bologna, 2008; P. IAMICELI, *Il contratto di rete tra percorsi di crescita e prospettive di finanziamento*, in *Contratti*, 2009, p. 942 ss.; F. MACARIO, *Il "contratto" e la "rete": brevi note sul riduzionismo legislativo*, in *Contratti*, 2009, p. 951 ss.; M. MALTONI, *Il contratto di rete. Prime considerazioni alla luce della novella di cui al L. n. 122/2010*, in *Notariato*, 2011, p. 64 ss.; G. MARASA', *Contratti rete e consorzi*, in *Corriere del merito*, (le rassegne), 2010, p. 9 ss.; A. MASTRORILLI, *L'abuso del diritto e il terzo contratto*, in *Danno e responsabilità*, 2010, p. 347 ss.; M.R. MAUGERI, *Reti contrattuali e abuso di dipendenza economica*, in *Le reti di imprese e i contratti di rete*, a cura di P. Iamiceli, Torino, 2009; ID., *Reti di imprese, contratto di rete e reti contrattuali*, in *Obbligazioni e contratti*, 2009, p. 951 ss.; ID., *Reti di imprese, contratto di rete e reti contrattuali – Non minor virtus est tueri et perficere rem inventam...quam reperire*, in *Obbl. e contr.*, 2009, p. 951 ss.; S. MAZZAMUTO, *Il rapporto tra clausole generali e valori*, in *Giur. it.*, 2011, p. 7 ss.; E. MINERVINI, *Il terzo contratto*, in *Contratti*, 2009, p. 493 ss.; G.D. MOSCO, *Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete*, in *Giur. Comm.*, 2010, p. 839 ss.; R. NATOLI, *Abuso del diritto e abuso di dipendenza economica*, in *Contratti*, 2010, p. 524; R. PARDOLESI, *Prefazione*, in G. Colangelo, *L'abuso di dipendenza economica tra disciplina della concorrenza e diritto dei contratti. Un'analisi economica e comprata*, Torino, 2004; P. PERLINGIERI, *Reti e contratti tra imprese tra cooperazione e concorrenza*, in P. Iamiceli (a cura di), *Le reti di imprese e i contratti di rete*, cit., 388 ss.; E. PUCCI, *L'asseverazione dei programmi comuni di rete*, in *Fisco*, 2011, p. 18 ss.; V. ROPPO, *Parte generale del contratto, contratti del consumatore, e contratti asimmetrici (con postilla sul «terzo contratto»)*, in *Riv. dir. priv.*, 2007, p. 669 ss.; E. RUSSO, *Imprenditore debole, imprenditore-persona, abuso di dipendenza economica, «terzo contratto»*, in *Contratto*

*e impresa*, 2009, p. 120 ss.; R. SANTAGATA, *Il «contratto di rete» fra (comunione di) impresa e società (consortile)*, in *Rivista di diritto civile*, 2011, p. 323 ss.; G. SCOGNAMIGLIO, *Autonomia e coordinamento nella disciplina dei gruppi di società*, Torino, 1996; ID., *Danno sociale ed azione individuale nella disciplina della responsabilità da direzione e coordinamento*, in *Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, a cura di P. Abbadessa e G.B. Portale, III, Torino, 2006, p. 947 ss.; P. SIRENA, *La categoria dei contratti di impresa e il principio della buona fede*, in *Riv. dir. civ.*, II, 2006, p. 415 ss.; ID., *Il codice civile e il diritto dei consumatori*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2005, p. 277; G. VETTORI, *Contratto di rete e sviluppo dell'impresa*, in *Obbl. e contr.*, 2009, p. 390 ss.; P. ZANELLI, *La rete è, dunque, della stessa natura del gruppo di società?*, in *Contratto e impresa*, 2011, p. 535 ss.; A. ZOPPINI, *Il contratto asimmetrico tra parte generale, contratti di impresa e disciplina della concorrenza*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, p. 515 ss.